

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1914 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento — aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

sentito il comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, un dispositivo di protezione individuale (DPI) conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di detto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione («CEN») e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica («Cenelec») di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti, comprese quelle sui dispositivi individuali di galleggiamento.
- (3) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN e il Cenelec hanno redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020 sui giubbotti di salvataggio, EN ISO 12402-5:2020 sugli aiuti al galleggiamento, EN ISO 12402-6:2020 sui giubbotti di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali ed EN ISO 12402-8:2020 sugli accessori dei dispositivi individuali di galleggiamento.
- (5) Nel novembre 2020 la Svezia ha sollevato un'obiezione formale contro le norme armonizzate EN ISO 12402-2:2020, EN ISO 12402-3:2020 ed EN ISO 12402-4:2020, i cui riferimenti non erano ancora stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

⁽³⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

